

**Accordo di Concertazione per le Grandi Opere**  
**Allegato 25 al Verbale di Accordo 20/5/2004 del CCNL 29/1/2000**

TRA

TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  
ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
AGI - Associazione Imprese Generali  
Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna  
Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Firenze

E

FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL Nazionali  
FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL Territoriali di Bologna e Firenze

Si conviene quanto segue:

**1. Premessa**

La Todini Costruzioni Generali S.p.A. è esecutrice dell'appalto avente ad oggetto "lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello. Tratto La Quercia-Aglio, Galleria di base (lotti 9 e 11) Autostrada A1 Milano-Napoli", committente Società Autostrade per l'Italia S.p.A. - commessa n. 21.21034, comunemente denominata "Variante di Valico".




L'appalto di cui sopra rientra tra le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002.

L'opera stessa incide sul territorio di due province e precisamente sulle province di Bologna e di Firenze.

**2. Ambito di applicazione**

In conformità a quanto previsto dall'allegato 25 al Verbale di Accordo 20 maggio 2004 del CCNL 29 gennaio 2000 le norme del presente Accordo impegnano esclusivamente le Parti firmatarie, salvo ove non specificato diversamente.

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'opera dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicabile.



A tutti i lavoratori occupati nell'opera, verrà applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese edili 20 maggio 2004 nonché il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della provincia di Bologna.

I relativi adempimenti saranno effettuati presso la Cassa Edile di Bologna e le modalità attuative saranno definite con separato accordo tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'art. 26 del contratto integrativo provinciale di Bologna.

Quanto sopra non trova applicazione nell'ipotesi di subappalti o subaffidamenti riguardanti lavorazioni insistenti nella sola provincia di Firenze e fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 29 gennaio 2000.

### 3. Livello di relazioni sindacali

Le Parti, al fine di regolamentare i rapporti che intercorreranno tra loro, ritengono opportuno prevedere uno stabile sistema di relazioni sindacali, articolato secondo il seguente schema :

- livello societario
- livello provinciale
- livello nazionale
  - per livello societario si intende incontri con i Delegati / RSU del cantiere assistite dalla rispettive OO.SS. firmatarie del presente accordo
  - per livello provinciale si intende incontri delle Segreterie Sindacali Provinciali e, Todini Costruzioni Generali S.p.A. (con l'assistenza del Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori affini della provincia di Bologna)
  - per livello nazionale si intende incontri delle Segreterie nazionali e Todini Costruzioni Generali S.p.A. (con la partecipazione dell'ANCE e dell'AGI).

A titolo esemplificativo, vengono elencate le materie di competenza di ciascuno dei livelli sopra individuati:

#### a) Livello societario

- situazioni logistiche (alloggiamento e mensa)
- sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro
- informazioni relative ai lavori assegnati in subappalto o connesse ad eventuali ulteriori intese o prassi aziendali.
- gestione dei problemi connessi ad aspetti applicativi della norme contrattuali del rapporto di lavoro e conciliazione di eventuali microconflitti a livello di cantiere

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large stylized signature, a smaller signature, a signature with a circled initial, a signature with a large flourish, a signature with a large flourish, a signature with a large flourish, and a signature with a large flourish. A small number '2' is written below the fourth signature.

**b) Livello provinciale**

- le Parti si incontreranno, di norma ogni tre mesi o su richiesta di una di esse, per l'approfondimento di eventuali problematiche connesse all'attività lavorativa, con particolare riferimento a:
  - applicazione e rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale
  - sicurezza, igiene del lavoro e rapporti con i C.T.P.
  - informazioni sulle modalità organizzative del cantiere anche per quanto attiene gli appalti e subappalti
  - informazioni sull'andamento dei lavori e sulle previsioni occupazionali
  - informazioni relative alla formazione dei lavoratori ed ai rapporti con gli Enti formativi di settore
  - conciliazione di eventuali conflitti a livello di cantiere

**c) Livello nazionale**

- Le Parti si incontreranno, di norma, ogni sei mesi o su richiesta di una di esse, per l'approfondimento di eventuali problematiche connesse all'attività lavorativa, con particolare riferimento a:
  - a. informazione sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle modalità organizzative della stessa
  - b. previsioni occupazionali e fabbisogni formativi
  - c. informativa sui rapporti con gli Enti Bilaterali e con le Istituzioni
  - d. informative inerenti l'applicazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, eventuale andamento infortunistico
  - e. conciliazione eventuali conflitti non definiti a livello territoriale


**4. Organizzazione del lavoro**

Per quanto attiene l'orario di lavoro, si richiamano le disposizioni previste dal vigente CCNL e dalle norme vigenti in materia.

In considerazione della natura dell'opera e della sua predeterminazione relativamente ai tempi e ai costi di realizzazione, si farà ricorso agli strumenti previsti dal CCNL ed alle disposizioni legislative in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento al ricorso al lavoro straordinario.

Per talune lavorazioni si opererà con turni regolari avvicendati anche a ciclo continuo, di norma per tutto l'anno, 7 giorni su 7 che si alterneranno con cambio turno al fronte di avanzamento con i seguenti orari: 6 – 14, 14 – 22, 22 – 6.

Dette lavorazioni saranno oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'art. 5 paragrafo A) commi 8 e 9 del CCNL.



A series of handwritten signatures and initials in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature, several sets of initials, and a long, sweeping signature on the far right.

Il regime di turnazione delle squadre di produzione e dei servizi collegati potrà svolgersi con le seguenti tempistiche:

- 6 giorni di lavoro 1 di riposo
- 6 giorni di lavoro 1 di riposo
- 6 giorni di lavoro 4 di riposo;

ovvero:

- 6 giorni di lavoro 1 di riposo
- 6 giorni di lavoro 2 di riposo
- 6 giorni di lavoro 3 di riposo.

La composizione ed il dimensionamento delle squadre potranno variare in base alle situazioni tecnico-organizzative, e saranno comunicate dall'azienda alle RSU nei tempi e con la modalità che saranno concordate a livello aziendale.

Per il lavoro in turni regolari avvicendati verranno erogate le indennità previste dall'art. 20 del CCNL e, nel caso di lavorazioni a ciclo continuo, dall'art. 2 del Contratto Integrativo Provinciale di Bologna.

Ogni anno, entro il mese di marzo, l'azienda proporrà alle RSU il calendario dei riposi per l'anno in corso per un esame congiunto.

In tale occasione si terrà conto della effettiva calendarizzazione delle festività e delle esigenze produttive.

In considerazione della particolare tipologia delle lavorazioni, dell'attivazione di turnazioni anche a ciclo continuo e per ragioni di sicurezza, le parti concordano che, previa consultazione preventiva con le OO.SS. locali, potranno essere stabiliti scaglionamenti e alternanze nel godimento dei riposi per ferie e festività tali da garantire la continuità delle lavorazioni.

Le festività infrasettimanali potranno essere recuperate con riposi compensativi individuali, ferme restando le esigenze tecnico-organizzative; in tal caso non sarà dovuta la maggiorazione retributiva prevista dal CCNL per il lavoro festivo.

## 5. Mercato del lavoro e formazione professionale

Le Parti, consapevoli che l'avvio dell'opera contribuirà a sostenere parte della aspettative occupazionali locali convengono, tuttavia, che per particolari figure professionali, l'assunzione della manodopera necessaria potrà avvenire anche al di fuori di detto ambito territoriale.

Le attività teoriche di formazione saranno svolte in collaborazione con la Scuola Professionale Edile esistente nella provincia.

I nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno comunicati alle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

## 6. Sicurezza e prevenzione

Le Parti concordano circa la piena applicazione ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito dei previsti incontri periodici tra Todini Costruzioni Generali S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, verranno approfonditi particolarmente i temi concernenti:

- le azioni di monitoraggio e prevenzione
- la sorveglianza sanitaria
- l'informazione e la formazione dei lavoratori
- l'attuazione dei piani di sicurezza nonché l'applicazione delle norme di cui ai Decreti Legislativi 626/94, 494/96 e 528/99.


Il sistema di relazioni sulla sicurezza verrà regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore delle costruzioni.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche affinché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento ed emergenza per la tutela della sicurezza nei cantieri, in quest'ambito la Direzione aziendale collaborerà fattivamente con le ASL dei territori interessati, con il 118 e con l'osservatorio interregionale OMTAV.

Quanto previsto nel presente punto si applica anche nei confronti di tutte le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici che operano nell'ambito dell'opera in questione.

## 7. Affidamenti a terzi e subappalti

Le Parti si danno atto che nei contratti per opere e servizi riguardanti le attività svolte e da svolgersi nell'ambito del cantiere saranno inserite clausole vincolanti al rispetto, da parte dei soggetti esecutori, delle norme in materia di sicurezza e degli adempimenti contrattuali e previdenziali derivanti da norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro. In particolare, per effetto di dette clausole il trattamento economico e normativo praticato dai soggetti esecutori ai rispettivi dipendenti non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Dette clausole sono assistite dalla facoltà, a norma di legge riservata al committente, di trattenere dai corrispettivi dovuti ai subappaltatori, in caso di mancato assolvimento da parte di detti soggetti degli obblighi legali e contrattuali in materia di lavoro dipendente, la provvista necessaria per assolvere in surroga, fino a concorrenza, gli obblighi predetti, fermo restando in ogni caso la previsione di cui all'art. 1676 del codice civile



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a circular scribble, a signature that appears to be 'P. De', a signature that appears to be 'P. De' with '1/1' below it, a signature that appears to be 'G', a signature that appears to be 'P. De', and a signature that appears to be 'P. De' with '2' below it. There is also a vertical signature on the far right edge.

La società, in attuazione dell'avviso Comune del 16 dicembre 2003, in materia di procedura di assunzione e contrasto di lavoro nero ed alla sicurezza, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nel cantiere diretto ed in affidamento.

Ad ogni lavoratore sarà consegnato, prima dell'accesso al cantiere, un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre esposto. Quanto sopra allo scopo di evitare che nel cantiere abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

Nell'ambito di periodici incontri con le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, la Società presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nel cantiere, suddiviso per imprese affidatarie ed altre imprese subaffidatarie.

## 8. Logistica di cantiere

**Alloggio:** le parti promuovono e favoriscono lo stabile trasferimento del personale di cantiere e delle relative famiglie, presso il luogo di lavoro.

A tal fine la Società, se richiesta, si impegnerà attivamente per il reperimento di idonei alloggi nonché per agevolare il dipendente nelle fasi di trasferimento e di prima sistemazione.

In tutti gli altri casi, al personale che per la distanza della propria residenza dal luogo di lavoro è costretto a pernottare in cantiere, la Società mette a disposizione idonei alloggiamenti provvisti di tutti i requisiti di confort, igiene e sicurezza prescritti dalla vigente normativa.

Detti alloggi possono essere allestiti in cantiere o nelle immediate adiacenze dello stesso ovvero presso alberghi, residence, o appartamenti adibiti a foresterie reperiti nelle vicinanze.


Resta inteso che detti alloggi, essendo messi a disposizione del personale al solo fine specifico ed esclusivo di consentirne la prestazione lavorativa, e configurandosi pertanto quale bene strumentale allo svolgimento dell'attività, escludono l'uso privato e il trasferimento al seguito delle famiglie.

Gli alloggi devono essere separati se destinati ad uso di personale maschile o femminile.

Gli alloggiamenti temporanei e mobili dovranno essere conformi alle direttive interregionali.

In questi casi la Società sosterrà per intero il costo per gli alloggi, compresi i costi di arredamento, dotazione e cambio settimanale della biancheria, manutenzione e riparazione, pulizia, utenze e consumi, tasse sul fabbricato, eventuale canone di locazione, ecc.

**Mensa:** l'Impresa è tenuta ad apprestare il servizio di mensa con tutte le attrezzature necessarie.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact.

Resta inteso che l'introduzione del servizio di mensa è incompatibile con il pagamento della relativa indennità sostitutiva, che pertanto non spetta neanche nell'ipotesi di coloro che per la vicinanza del cantiere alla propria abitazione, fanno rientro a casa nelle pause pranzo.

Non è consentito in alcun caso il rimborso a piè di lista delle spese di vitto.

L'impresa, mediante la stipula di convenzioni o contratti-tipo con esercizi di terzi gestori, ovvero con società specializzate nella fornitura e gestione di mense aziendali, è impegnata a garantire e mantenere idonei standard qualitativi.

Il servizio potrà essere realizzato apprestando un servizio interno al cantiere, anche concesso in appalto a ditte specializzate, ovvero, qualora si rendesse più agevole e meno oneroso per l'impresa e per i lavoratori, mediante apposite convenzioni stipulate con esercizi di terzi gestori.

Il servizio istituito, sia in gestione diretta sia mediante il ricorso a convenzioni con organismi esterni, fornirà a tutti i lavoratori che permangono in cantiere le seguenti somministrazioni:

- per i lavoratori che pernottano in cantiere: la colazione e i due pasti principali per ciascun giorno lavorativo. Per detti lavoratori, le medesime somministrazioni saranno messe a disposizione anche nei giorni non lavorativi qualora i lavoratori stessi non fruiscano del rientro alle rispettive abitazioni;
- per i lavoratori che rientrano giornalmente alle loro abitazioni: un pasto principale.

Per "pasto principale" deve intendersi la consumazione di un pasto caldo, così composto:

- ✓ un primo piatto;
- ✓ un secondo piatto con contorno e pane;
- ✓ una frutta con bevanda analcolica.

All'attivazione dei turni, o in occasione di lavorazioni che comportano orari particolari o prolungati, il servizio stesso dovrà essere erogato ed eventualmente esteso tenendo conto dell'articolazione dell'orario e delle diverse esigenze organizzative.

Il concorso spese a carico dei lavoratori a fronte della erogazione del servizio verrà stabilita in sede di contrattazione aziendale ma non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva in vigore nella provincia.

Il concorso spese così determinato verrà addebitato per il numero dei pasti consumati, limitatamente, giornalmente, ai due pasti principali.

Si ribadisce infine il principio che, nell'intento di privilegiare il consumo dei pasti rispetto alla monetizzazione degli stessi, al di fuori dei casi specifici previsti, non è consentito sostituire la prestazione di mensa con indennità o rimborsi comunque denominati.

**Trasporto:** considerata la particolare situazione in cui viene a trovarsi il personale proveniente da diverse regioni italiane, specie del Sud e delle Isole, e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni e famiglie, al fine di ridurre i disagi e favorirne la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, si conviene quanto segue:

1. Ai lavoratori residenti in distretti distanti oltre i 50 chilometri, che usufruiscono dell'alloggio, saranno garantiti, a totale carico dell'impresa, e compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro, un massimo di 16 rientri nei propri luoghi di residenza nell'arco di dodici mesi.

La Società stipulerà adeguate convenzioni di trasporto con i vettori esercenti pubblico servizio di trasporto ovvero con le relative agenzie, acquistando i titoli di viaggio a tariffa economica e consegnandoli ai dipendenti, i quali dovranno pertanto rimanere del tutto estranei al rapporto con i vettori e/o con le relative agenzie.

Le agenzie, attraverso l'ufficio amministrativo di cantiere, consegneranno ai beneficiari i titoli di viaggio da restituire dopo l'utilizzo con le vidimazioni della oblitteratrice per i viaggi ferroviari o mezzi pubblici vari e con la restituzione del tagliando della carta d'imbarco in caso di viaggi aerei.

In considerazione del regime di convenzione con i vettori, la mancata utilizzazione del biglietto comporta la perdita del diritto al viaggio.


Eventuali spese di trasporto sostenute direttamente dai lavoratori non potranno in alcun caso essere rimborsate.



Detti rientri, in considerazione del valore sociale di diritto minimo garantito alla riunione familiare, non sono monetizzabili. Eventuali rinunce non daranno luogo pertanto ad alcun trattamento economico sostitutivo.

La prestazione di detto servizio sostituisce ogni altro istituto in denaro o in natura previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale per lo stesso titolo, salvo eventuali diverse pattuizioni in sede di accordo aziendale.

2. Per i lavoratori residenti in distretti distanti meno di 50 chilometri, si fa riferimento a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale vigente.

Roma, 6 marzo 2006

  
Giuseppe

  
  
P. J. ...  
...